

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO, SPAGNOLI, INGRAO, LODA, BARBERA, CALVANESE,
FANTÒ, MOSCHINI, OCCHETTO, SOAVE, STRUMENDO, VIRGILI,
ZANGHERI

Presentata l'11 agosto 1983

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Gruppo comunista ripresenta la proposta di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri che con il numero 2675 era stata presentata nella scorsa legislatura, prima della iniziativa legislativa del Governo sullo stesso tema. L'avvio del dibattito e la conclusione della discussione generale da parte della I commissione su questa proposta di legge abbinata a quella di iniziativa governativa costituiscono un significativo precedente e ciò ha convinto il Gruppo comunista della opportunità che quel lavoro venga tempestivamente ripreso.

Per questo riteniamo di riproporre il progetto di legge nel testo che prese il nome dal primo firmatario, il compianto on.

Colonna, come punto di riferimento per un conseguente sviluppo del dibattito già utilmente avviato nella VIII legislatura. Il dibattito istituzionale richiama insistentemente all'attuazione dell'articolo 95 della Costituzione: gli stessi programmi di governo, da circa 30 anni, la postulano come indifferibile.

È nel periodo 1976-78 che vengono coniate le felici espressioni — poi passate

nel dibattito tra giuristi — di « meccanismo unico » per indicare la necessaria convergenza tra programma di governo e programmazione dei lavori del Parlamento e di « Governo in Parlamento » per sintetizzare la collocazione dell'istituzione-governo secondo la Costituzione italiana: più tardi, Paolo Barile assumerà queste definizioni come acquisizioni concettuali per indicare una nuova fase di complementarità nei rapporti tra programma di governo e programmazione dei lavori del Parlamento, contro il precedente « gioco al massacro » tra le istituzioni. E intanto venivano messe in luce le necessità di attuare nuovi metodi di governo fondati sulla caduta della *conventio ad excludendum* e di approfondire il nodo giuridico insito nel rapporto fra la stipulazione degli accordi di governo e la funzione di direzione e di coordinamento del Presidente del Consiglio: ed era già intercorso lo scambio di lettere tra il Presidente della Camera Ingrao e il Presidente del Consiglio Andreotti sul « fenomeno » dei decreti-legge di cui si prospettava la progressiva riduzione nei rigorosi limiti costituzionali.

Soltanto se si hanno presenti questi punti di riferimento precedenti, si avverte la gravità della « ricaduta » nel vecchio sistema di potere e nei « Governi a direzione plurima dissociata » del 1979-80.

I Governi Cossiga (primo e secondo) hanno portato al parossismo il « gioco al massacro » con la pratica dei decreti-legge, sino al limite della paralisi (ma anche della ribellione!) del Parlamento; la pratica del sottogoverno è degenerata fino a far insorgere una nuova « questione morale »; l'inefficienza del « Governo per ministeri » è balzata in piena luce nel disastro sconvolgente del terremoto nel Mezzogiorno; la debolezza della guida politica contrassegna lo scontro col terrorismo che si proclama controparte armata dello Stato.

Qui si vuole ribadire che proprio da una considerazione delle attese maturate e dalle elaborazioni compiute appare ulteriormente provato (ma con una prova che è nel contempo un incoraggiamento) che si può e si deve condurre la battaglia per riportare definitivamente le istituzioni repubblicane - e tra queste, certo, anche il Governo - nel disegno costituzionale. Anzi, questo disegno appare oggi meglio intelligibile e praticabile, per l'appunto in virtù di quegli approfondimenti: che, come ogni segno di tensione intellettuale (specialmente in un campo come questo) costituisce base ed alimento di rinvigorita tensione politica.

In questo senso vanno interpretati gli apporti di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche sia sotto il profilo dell'indagine storico-politica sia sotto quello del diritto costituzionale, sia sotto quelli del diritto amministrativo, di quello comparato o ancora sotto il profilo della scienza dell'amministrazione: ogni dubbio in proposito (al di là di qualche motivazione meno pertinente, o di qualche forse insopprimibile riporto tralasciato) è fugato dalle conclusioni, ovviamente discutibili ma inequivocabili nell'individuazione della riserva di legge, della necessità della legge, delle grandi linee in cui essa deve articolarsi per dare attuazione

all'articolo 95 della Costituzione. Ma in questo stesso senso vanno gli orientamenti degli studi prodotti dall'università di Bologna su « La riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri » (gennaio 1980) e dei rinnovati interessi sulla riforma del Governo da parte di alcune riviste e pubblicazioni specializzate (ad esempio: *Queste istituzioni*).

Ma vorremmo aggiungere che in quello stesso senso - e sia pure contrario - vanno intesi gli imbarazzi, le difficoltà, le contraddizioni di chi, per impedire che questa strada venga imboccata, torna ad accarezzare progetti rivolti ad assicurare per legge (elettorale, maggioritaria) il *continuum* tra Governo e maggioranze parlamentari (l'antico sogno del « gabinetto » all'inglese, escluso prima dalla saggezza dei costituenti e poi da ogni meditata considerazione del panorama politico italiano), o addirittura disegni non *praeter* ma *contra* il regime costituzionale, come l'istituzione di Governi « presidenziali » o « di tecnici » o comunque extraparlamentari.

La decisione di procedere ad una messa a punto di una proposta di legge sulla Presidenza del Consiglio da parte del Gruppo comunista della Camera dei Deputati è, insieme, un coerente approdo a queste considerazioni e un contributo che si intende consapevolmente offrire alla spinta politica considerata « indispensabile ed urgente », verso quella « nuova fase costituente » di cui si discute non già per continuare ad eludere, ma per applicare la Costituzione repubblicana, verificandone l'attualità e la validità (anche per le parti di cui si considerino opportuni un aggiornamento ed uno sviluppo, ovviamente non contrastanti con l'asse portante generale del suo impianto). Perciò la proposta comunista intende muoversi su due cardini principali, che vogliono essere fulcro di un pieno recupero dei significati non soltanto degli articoli 92 e 95 del testo costituzionale, ma dell'intero disegno del « Governo in Parlamento » secondo l'originale modello scaturito dall'esperienza storica e dalla dottrina, nella peculiarità del « caso italiano ».

Non si tratta di modifiche alla Costituzione, ma di attuarla dopo quasi 35 anni di « prassi » caotica e svilente dell'istituzione Governo.

Il testo costituzionale, le esigenze politiche e istituzionali, comuni a tutte le democrazie industrializzate, esigono un saldo governo unitario, proprio perché sempre maggiore è il decentramento, lo sviluppo delle autonomie e il policentrismo decisionale. In Italia, ad oggi, abbiamo conosciuto l'opposto: una sorta di « Governo per Ministeri », frammentario, contraddittorio, inefficace. Mancando la direzione e la sintesi, si è avuta per lo più « l'ingovernabilità del Governo », una sua sudditanza a spinte ed interessi di parti e di fazioni. È stata facile la degenerazione nel Governo per capicorrente e capiclientele, aggravata dal proliferare, oltre ogni ragionevole misura, dei Ministri e dei Sottosegretari, e dalla ben nota sclerosi dell'apparato burocratico statale.

Eppure la Costituzione è chiara: il Governo - organo complesso - si articola in tre organi: il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio, i ministri, con chiare norme perché la loro azione sia ricondotta ad unità. Ad oggi, come detto, s'è avuta un'esaltazione dei singoli ministri (sino alla degenerazione in « enclaves » di potere quasi assoluto), mentre gli altri due organi hanno languito, sino allo snaturamento della loro figura costituzionale.

Il Consiglio dei ministri s'è ridotto a ruoli formali: d'approvazione di provvedimenti disorganici e magari « della mera copertina »; di presa d'atto di decisioni di singoli ministri; a riunioni saltuarie e con imprecisati ordini del giorno; senza supporti istruttori per la sua attività; spesso espropriato di competenze da comitati interministeriali e da ministri.

La Presidenza del Consiglio - invece di svolgere funzione di supporto perché il Consiglio dei ministri decida ed eserciti la politica ed il programma generali del governo, invece di coordinare e promuovere l'attività dei ministri -, s'è ridotta a svolgere mere funzioni ministeriali, come un comune dicastero, appiat-

tendosi nella ordinaria amministrazione, per lo più in settori disarticolati e « residuali »; con il Presidente impegnato a mediare *a posteriori* le decisioni di potentati di ministri o di capicorrente.

Da tutto ciò ha sempre tratto grave danno l'intera politica di governo, ma altresì tutto il quadro istituzionale: in specie il Parlamento, che non ha trovato efficienza e coerenza nel suo « naturale » interlocutore; ed egualmente, le politiche comunitarie e regionali, entrambe esigenti una direzione unitaria e sicura.

È purtroppo alla drammatica attenzione di tutti lo sfascio in cui versa l'economia e il settore dei servizi sociali, anche per la mancanza d'una energica ed unitaria azione di Governo. Si impone quindi l'urgenza!

Per questo, la nostra parte, pur senza esperienza di governo nazionale da oltre 30 anni, avanza questa proposta di legge, che, dato il contenuto istituzionale e l'enorme rilievo della materia, è aperta ai contributi e arricchimenti degli altri gruppi parlamentari, del Governo, del dibattito istituzionale.

Questa legge sulla Presidenza del Consiglio inevitabilmente si riferisce all'istituzione Governo nel suo complesso (funzioni, strutture, compiti, finalità) e nei suoi rapporti con gli altri organi costituzionali, con la pubblica amministrazione, con le autonomie locali, con le organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa. Nella posizione del Presidente del Consiglio infatti si rispecchia il nodo politico-istituzionale principale di ogni Stato: la sua forma governo, la sua direzione politica. E la riforma in oggetto dovrà a breve collegarsi con la riforma dei Ministeri e della pubblica amministrazione statale nel suo complesso.

L'organo Governo va inquadrato nella nostra Repubblica parlamentare, dove primario rilievo hanno le assemblee elettive, il decentramento amministrativo, il pluralismo politico e forti strumenti di garanzie. Al Governo, in una col Parlamento, appartengono le scelte politiche programmatiche e legislative e, quindi, la

titolarità della direzione politica, oltre che amministrativa, di tali scelte.

Ma proprio un ordinamento con robuste autonomie, organi regionali legiferanti, pluralismo istituzionale e politico, richiede un potere centrale stabile, efficiente ed anche forte. Tale da saper coniugare la democrazia con l'efficacia e la rapidità decisionale, indirizzando e coordinando così le diverse attività dei vari soggetti, contro ogni disgregazione della Repubblica.

Certo, la capacità politica di direzione, la *leadership* governativa, in breve la struttura del *premier* e dell'intero Governo, non potrà mai essere supplita da accorgimenti formali legislativo-amministrativi. Ma, in uno Stato di diritto, le norme, l'Amministrazione, hanno pur un ruolo rilevante, anzi insostituibile.

Tale essendo la pesante situazione attuale, mentre ben diversa è l'istituzione Governo così come posta dalla Costituzione e dalle esigenze del paese, la presente proposta di legge s'è ispirata eminentemente ai seguenti principi.

1. — *Riconferma della principalità dell'organo Consiglio dei ministri nel decidere e gestire la politica generale del Governo, l'attuazione del programma e la legislazione del Governo, mediante l'affermazione della sua collegialità, attuata nella maggiore pienezza.*

Il Consiglio dei ministri è l'organo principale, cui spettano le decisioni più qualificanti della politica governativa; è il Governo nel suo complesso ad avere la fiducia delle Camere; la responsabilità solidale del Governo implica il principio della collegialità delle decisioni governative. L'articolo 92 della Costituzione identifica il Governo nel Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 95 attribuisce a tale organo quell'indirizzo politico-amministrativo generale che spetta poi al Presidente del Consiglio dirigere.

Spetta al Consiglio dei ministri decidere in merito all'attività normativa del Governo: sia per le proposte legislative

(anche se del singolo Ministero) poiché espressione dell'unitario indirizzo di governo, sia della legislazione delegata (appunto al Governo nel suo complesso); sia della normazione attuativa di leggi, quale che sia la forma che assume (regolamenti o direttive).

Spetta al Consiglio dei ministri ricomporre le divergenze più gravi sia politiche sia di competenza all'interno del Governo al fine di perseguirne unitariamente il programma e la politica generale.

Pertanto, s'impone il riesame dei Comitati interministeriali istituiti per legge, divenuti troppo numerosi e segno di sfiducia e deperimento dell'attività del Consiglio dei ministri.

A tali Comitati spettano compiti di alta amministrazione e di indirizzo politico propri del Consiglio. Da ciò derivano rapporti irrisolti con il Consiglio dei ministri, con il Presidente del Consiglio e con i singoli ministri con difficoltà per il coordinamento e l'unificazione della politica governativa. Di fatto si rischia la formazione d'un Consiglio di Gabinetto e la lesione della parità tra ministri.

La soluzione è riposta nella struttura e funzione del Consiglio dei ministri, nella riforma-accorpamento dei Ministeri, nella funzione dirigente e coordinante del Presidente del Consiglio.

In particolare, occorre riaffermare che ogni deliberazione, atto, iniziativa esterna di tali comitati debba ottenere la precedente approvazione del Consiglio dei ministri, e altresì questi comitati debbono egualmente esser sottoposti ai poteri di direzione e coordinamento del Presidente del Consiglio.

Nulla quaestio invece per i Comitati interministeriali istituiti con provvedimento governativo, con carattere provvisorio e competenze limitate a singoli oggetti. Questi, con finalità per lo più consultive ed istruttorie, rientrano nelle interne modalità di lavoro del Consiglio: finalizzati sia a questo sia all'attività del Presidente. Non avendo potere decisionale esterno, non invadono competenze costituzionali altrui, ma anzi semplificano la

macchinosa procedura del concerto e non eliminano la responsabilità individuale dei Ministri.

2. — *Riaffermazione della funzione di direzione, coordinamento e impulso del Presidente del Consiglio; con attribuzione dei conseguenti poteri per l'espletamento concreto di tali funzioni.*

Dal Presidente del Consiglio dipende la composizione del Governo per numero e persone; a lui spetta la predisposizione del programma di Governo; il Presidente è responsabile verso il Parlamento a titolo pieno della direzione politica generale e dell'attività complessiva del Governo. Egli individua le divergenze tra ministri e ne propone le soluzioni (da ratificare dal Consiglio). Egli previene tali conflitti mediante atti di promozione e coordinamento dell'attività dei ministri, onde non riconcorrere *a posteriori* con mediazioni, le contrastanti politiche; poiché egli, e solo egli, è il responsabile del mantenimento dell'unitarietà d'indirizzo politico.

La posizione del Presidente del Consiglio non può certo esser ingabbiata in schemi rigidi e astratti, deve invece fruire di elasticità, rapidità e pragmaticità, per adeguarsi alle impreviste e varie necessità.

L'articolo 95 è chiaro: il Presidente ha la direzione della politica generale del Governo, la promozione ed il coordinamento dell'attività dei ministri, il mantenimento dell'unità d'indirizzo politico.

Da ciò derivano al Presidente una serie di facoltà per conseguire tali obiettivi, compresa quella di direttiva ai ministri e di sostituzione a questi, in caso di inadempienza e previo parere del Consiglio dei ministri.

Tali facoltà sono state così disciplinate:

a) nei confronti del Consiglio dei ministri: lo convoca (ordine del giorno), lo dirige, prepara l'istruttoria degli argomenti, emana direttive per l'omogenea attuazione delle decisioni;

b) nei confronti dei ministri: ne conosce l'attività normativa e ogni informazione necessaria al fine di coordinarne e promuoverne l'azione, può sospendere provvedimenti o prese di posizione, tenta la soluzione dei contrasti;

c) nei confronti del Parlamento: ne rassicura il raccordo col Governo, in particolare nell'attività legislativa; ne permette il più penetrante e vasto controllo verso l'esecutivo e la pubblica amministrazione; in genere vi fa comunicazione per l'intero Governo; in sintesi mantiene il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;

d) nei confronti degli organi costituzionali ed ausiliari del Governo: mantiene i rapporti del Governo con questi, sostiene l'interesse della legge e dello Stato nei giudizi di costituzionalità; dà direttive all'Avvocatura dello Stato; richiede i pareri al Consiglio di Stato; valuta e propone al Consiglio dei ministri la registrazione con riserva presso la Corte dei conti;

e) nei confronti dei rapporti internazionali: avendo informazioni dal Ministero degli esteri e dagli altri Ministeri coordina la nostra azione internazionale, ciò soprattutto verso le Comunità europee e per i fini della difesa e sicurezza nazionali.

3. — *Coordinare l'attività normativa del Governo a quella del Parlamento, organo legislativo primario e secondo la Costituzione.*

Il Governo abusa della decretazione d'urgenza, ben oltre ogni più corriva interpretazione dell'articolo 77, secondo comma. Troppo spesso non vengono rispettati i termini, e talvolta i contenuti, della legislazione delegata. I regolamenti governativi e ministeriali spesso travalicano i contenuti della legge di cui sono esecutivi. La stessa prassi della produzione di norme da parte del Governo è troppo incerta. Manca un coordinamento tra la produzione di norme da parte del

Parlamento, del Governo, delle regioni, delle Comunità europee. Tutto ciò deve trovare un ordinamento che, tenuto conto della prassi e rispettoso della Costituzione, regoli finalmente tale decisiva attività, riportandola insieme ad un rispetto della priorità legislativa del Parlamento.

4. — *Ordinamento della Presidenza del Consiglio, con struttura agile e pragmatica, come supporto alle funzioni del Consiglio dei ministri ed ai poteri di direzione, coordinamento e impulso del Presidente del Consiglio.*

La Presidenza del Consiglio non può avere l'organizzazione del tradizionale tipo ministeriale; non deve esercitare amministrazione attiva, ma attribuzioni eminentemente politiche con strutture flessibili tali da adeguarsi alle varie situazioni. I vari uffici si configurano come organi di staff e di supporto, per gruppi di lavoro, con frequenti apporti di personale esterno, ed evitando aggravii di personale e ogni bardatura burocratica.

Perché il Consiglio dei ministri ed il Presidente possano esercitare le funzioni ed i poteri come sopra, debbono fruire d'una serie di strumenti informativi presso la Presidenza del Consiglio:

I) acquisire le informazioni le più penetranti e vaste (dagli enti economici, dalla Banca d'Italia, dall'Istat, dal CESIS) sull'andamento economico, monetario e sociale del paese, al fine di indirizzare e programmare con logica unitaria gli interventi economici e sociali del Governo (con i suoi dicasteri), delle regioni, delle politiche comunitarie;

II) acquisire tutta l'attività normativa dei numerosi organi a ciò delegati, nei suoi stessi lavori preparatori, appunto per assicurare omogeneità nella legislazione e regolamentazione del Governo, del Parlamento, delle Regioni, delle Comunità europee;

III) conoscenza la più ampia dell'organizzazione pubblica e della politica del personale, con forti poteri incidenti su tutta la materia; al fine di coordinare e

controllare il trattamento giuridico-economico del pubblico impiego nella sua ampia accezione.

Prevediamo presso la Presidenza innanzitutto la Segreteria del Consiglio dei ministri, forte ufficio di supporto all'attività di questo e diretta da funzionario di nomina del Consiglio. Provvede alle istruttorie, ad ogni documentazione e necessità del lavoro del Consiglio dei ministri, tenendo i rapporti di questo con il Presidente, i ministri, gli altri organi costituzionali.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono previsti l'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio e la sua Segreteria particolare.

Inoltre sono previsti:

- 1) l'Ufficio per il coordinamento legislativo e amministrativo;
- 2) l'Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione e il coordinamento delle politiche del personale;
- 3) l'Ufficio per l'informazione e il coordinamento finanziario e sociale ed i rapporti con gli organi ed enti economici;
- 4) l'Ufficio per i rapporti con l'estero;
- 5) l'Ufficio per la direzione dei servizi di sicurezza;
- 6) l'Ufficio per gli affari generali.

5. — *Istituzionalizzazione e competenze dei Ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio ed istituzionalizzazione e competenze dei Sottosegretari di Stato.*

Il numero, gli accorpamenti, le funzioni stesse dei Ministeri vanno riconsiderati, alla luce della nuova organizzazione del Governo, delle Regioni, degli indirizzi programmatori. S'impone una ristrutturazione organizzativa e dei modi di lavoro, finalizzati sempre meno a gestire servizi e ad emanare provvedimenti formali e sempre più a dirigere, programmare, realizzare obiettivi economico-sociali.

La stessa struttura ministeriale dovrà esser diversificata a seconda della funzio-

ne e obiettivi svolti dai singoli Ministeri: riconsiderando le funzioni e la composizione degli eventuali Consigli superiori e Consigli nazionali.

Il numero dei ministri senza portafoglio è ridotto rispetto all'attuale e tipizzato e prefissato per legge nelle sue competenze.

S'intende che la proposta di legge sulla Presidenza del Consiglio non va né può essere intesa come iniziativa separabile dagli altri interventi (riforma dei Ministeri, degli enti pubblici economici, degli organi di direzione economica; come pure leggi di riforma degli Uffici di Gabinetto e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari, eccetera) che si rendono sempre più urgenti in sede legislativa o in sede di normativa regolamentare.

La legge è composta di quattro Capi.

Il Capo I tratta del Governo, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri (articoli 1-11).

Gli articoli dall'1 al 6 trattano del Consiglio dei ministri. Più partitamente, gli articoli dal 4 al 6 regolano l'attività del Consiglio dei ministri, oltre la prassi lacunosa attuale. Si ritiene rilevante la comunicazione anticipata dell'ordine del giorno con la documentazione relativa, per una partecipazione e decisione dei Ministri la più compiuta.

Non si è inteso prevedere, né escludere, forme di autoconvocazione del Consiglio dei ministri, o l'introducibilità di questioni urgenti all'ordine del giorno da parte di Ministri, ciò al fine di non irrigidire troppo il funzionamento di un organo che pur vive con un rapporto interno fiduciario. La *ratio* di tali articoli « funzionali » è il potenziamento della collegialità.

Gli articoli 3, 4, 5 contemplano i poteri del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3, primo comma, ribadisce la principalità del Consiglio fra gli organi di Governo; anche verso i Comitati interministeriali istituiti con legge. L'elenco di cui al secondo comma riprende parte delle decisioni obbligatoriamente collegiali del Governo, già previste dal regio decreto

14 novembre 1901, n. 466; è stato aggiornato per i nuovi poteri attribuiti dalla Costituzione, da leggi o prassi al Consiglio dei ministri. La lettera p) di questo articolo, come anche le deliberazioni collegiali sulle questioni di alta amministrazione, riconfermano il ruolo prioritario del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 attribuisce al Consiglio dei ministri la sintesi decisionale, per l'organo Governo, in materia regionale. Per questa è prevista, in ultima istanza, l'atto sostitutivo del Governo all'inattività della regione.

Gli articoli da 7 a 11 trattano del Presidente del Consiglio.

L'articolo 7 regola la funzione del Presidente verso l'attività del Consiglio. Sono previsti atti e direttive del Presidente, strumentali alle decisioni del Consiglio, e quindi, non espressione del potere autonomo del Presidente. Tali direttive potranno avere per destinatari Ministri, Comitati interministeriali, organi ausiliari, regioni, Commissari di Governo. L'opportunità, più che una rigida norma, regolerà l'accettazione da parte del Consiglio delle questioni urgenti non previste nell'ordine del giorno. Non si è altresì ritenuto di istituire organi permanenti, di raccordo con le regioni, per il rischio di verticismi a danno delle assemblee regionali e delle minoranze.

L'articolo 8 delinea la posizione dirigente del Presidente del Consiglio nella sua autonomia di organo costituzionale verso le altre istituzioni ed organi, per adempiere i suoi doveri di direzione, coordinamento, unificazione ed impulso dell'attività di Governo: ciò verso i Ministri e Comitati interministeriali, verso il Parlamento, le regioni, gli organi costituzionali e ausiliari, i rapporti internazionali in specie verso la CEE.

Al primo comma di tale articolo sono previste le direttive che egli emana in adempimento di quanto sopra.

L'articolo 9 esplicita partitamente la funzione di unificazione e direzione dell'attività degli altri Ministeri in particolare in materia economica, della sicurezza

pubblica (articolo 10) e per la legislazione (articolo 11).

Il Capo II tratta dei Ministri, Ministri senza portafoglio, Commissari, Comitati interministeriali, Sottosegretari (articoli 12-16).

Non si è ritenuto opportuno prevedere l'ipotesi di impedimento temporaneo o permanente, per non irrigidire istituti che hanno notevole flessibilità.

Non si è ritenuto di prevedere la carica del Vicepresidente del Consiglio sia per i dubbi di legittimità costituzionale, sia perché può essere funzionalmente superflua, oppure attenua politicamente la figura del Presidente del Consiglio.

Altra legge dovrà stabilire gli accorpamenti, le tipologie e le relative strutture dei Ministeri e, quindi, il numero di essi.

Eguale, per i Ministri senza portafoglio (articolo 13) non si è inteso prefissarne il numero, seppur se ne è limitata l'attuale ingiustificata proliferazione, prevedendone l'istituzione soltanto in competenze prefissate con legge.

L'articolo 14 è corrispondente ai poteri di cui agli articoli 3, 8 e 9 spettanti al Consiglio dei ministri ed al Presidente del Consiglio.

L'articolo 15 distingue le due figure di Comitati interministeriali: quelli istituiti con atto interno del Governo — provvisori ed a termine fisso — possono abbreviare i tempi dell'istituto del « concerto » ed approfondire e sveltire i lavori del Consiglio, seppure rientrano sempre nella sfera sovrana di quest'ultimo.

Quelli istituiti per legge che pur debbono ottenere l'approvazione del Consiglio dei ministri per la rilevanza esterna dei loro provvedimenti, oltre a comunicare a quello ogni loro altro atto o studio. Riaffermazione della principalità del Consiglio dei ministri nel Governo, al fine della unitarietà di indirizzo politico di questo.

L'articolo 16 esclude per i Sottosegretari la figura dei viceministri, mentre ancora i loro poteri alla delega del Ministro (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*) e in riferimento a dipartimenti o settori omogenei del dicastero.

In attesa della legge di principio sul numero, tipologia e organizzazione dei Ministeri, non è stato possibile prefissare il numero dei Sottosegretari, ciò anche per quelli della Presidenza del Consiglio.

Il Capo III disciplina il potere normativo del Governo (articoli 17-21).

L'articolo 17 vuole indicare un momento politico di verifica preventiva sull'esercizio della delega, al fine di un uso più agevole e corretto di questa.

L'articolo 18 richiama una delimitazione contenutistica e procedimentale all'uso — ed abuso — del decreto-legge ed alla sua tempestiva presentazione alle Camere e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, data la delicatezza e straordinarietà di questo strumento normativo. *Idem* per l'articolo 19.

Con gli articoli 20 e 21 si disciplina il potere regolamentare del Governo e si vuole delineare, salve le riserve di legge, una prima delegificazione nell'attività normativa dello Stato.

Il Capo IV tratta l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (articoli 22-31).

Articolo 22. È opportuna, più che la soppressione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una sua ristrutturazione nella composizione e nelle funzioni in collegamento con l'Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione. Ciò valga anche per la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

L'articolo 23 prevede la struttura base della Presidenza del Consiglio. Tali Uffici sono di supporto sia al Consiglio dei ministri (in specie gli Uffici 1 e 5) mediante stretti raccordi con la Segreteria del Consiglio dei ministri (articolo 24), sia del Presidente del Consiglio e dei Ministri senza portafoglio o Sottosegretari, che potranno sovrintendere a singoli o gruppi di tali Uffici.

Dall'Ufficio 1 verranno coordinate le attività dei Commissari di Governo presso le regioni, esaminate le leggi regionali

per ogni questione di merito e di costituzionalità, predisposti i provvedimenti in materia regionale. Egualmente, per i rapporti con il Parlamento (proposte e disegni di legge, comunicazioni, interpellanze e mozioni afferenti la politica generale del Governo e della Presidenza del Consiglio).

L'organizzazione per materia omogenea degli Uffici 1 e 2 comporta la soppressione dell'Ufficio regioni, dell'IGOP e dell'Ufficio enti vigilati.

L'Ufficio 6 è attuativo della legge n. 801 del 1977.

La Segreteria del Consiglio dei ministri, struttura completamente nuova e da potenziare per gli scopi relevantissimi di cui alla premessa, dovrà fruire di personale anche proveniente da altre amministrazioni, di esperti, anche per incarico temporaneo, e godrà di una sua autonomia funzionale-organizzativa.

Il capo dell'Ufficio di Gabinetto svolge funzioni eminentemente politiche, seppur senza rilevanza esterna.

Gli articoli 25, 26 e 28 configurano quelle linee flessibili ed agili di lavoro della Presidenza, secondo logiche di *staff*. È evidente la revocabilità degli incarichi di cui all'articolo 24, per il rapporto fiduciario personale e politico che li origina.

Con l'articolo 28 s'è voluta liberare la Presidenza da quelle attività ministeriali e residuali che ne snaturavano la figura.

Il capitolo di bilancio di cui alla Presidenza del Consiglio verrà dibattuto, in sede di approvazione, e previa relazione, presso le Commissioni parlamentari competenti.

L'insieme dell'articolato così proposto vuole essere un contributo alla riforma delle strutture di Governo, punto di riferimento coerente per l'assetto dei Ministeri e della pubblica amministrazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE**CAPO I****GOVERNO — CONSIGLIO DEI MINISTRI
— PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI****ART. 1.**

Il Governo è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni nell'interesse supremo della Nazione ».

ART. 3.

Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e ne definisce l'indirizzo politico ed amministrativo sia di politica interna sia di politica estera e dei rapporti internazionali. A tal fine cura, tra l'altro, che sia assicurata l'unitarietà e l'omogeneità dell'attività svolta dai Comitati interministeriali previsti dalle leggi.

Devono essere approvate dal Consiglio dei ministri:

a) i disegni di legge da presentare al Parlamento e le proposte di ritirare quelli già presentati;

b) i decreti emanati a norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i decreti aventi valore di legge ordinaria emanati a norma degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione e i regolamenti emanati dal Governo ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;

c) le questioni relative alla sicurezza pubblica e di alta amministrazione;

d) le proposte di trattati internazionali, le questioni di interpretazione dei trattati vigenti, le controversie tra Stati;

e) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, ove il Ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;

f) le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;

g) le questioni di legittimità costituzionale e quelle di merito riguardanti leggi regionali, da promuovere ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli Statuti speciali regionali;

h) la decisione di sollevare il conflitto d'attribuzione;

i) i provvedimenti relativi allo scioglimento di Consigli regionali;

l) la nomina del Commissario del Governo che, ai sensi dell'articolo 124 della Costituzione, sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione;

m) le nomine degli ambasciatori, dei capi di stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del comandante generale dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del capo della polizia e ogni altra per la quale sia prevista la designazione del Governo;

n) l'approvazione degli statuti degli enti pubblici economici e degli enti ed istituti di diritto pubblico;

o) gli altri provvedimenti e affari per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio ritenga opportuno richiedere la deliberazione del Consiglio dei ministri;

p) i provvedimenti e gli atti la cui approvazione non sia riservata dalla legge o dagli statuti regionali ad altra autorità.

ART. 4.

Il Consiglio dei ministri determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, spetta al Consiglio dei ministri l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, per esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Il Consiglio dei ministri delibera in materia su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro od i Ministri competenti.

Il Consiglio dei ministri inoltre:

1) delibera le direttive da impartire, tramite il Commissario del Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarsi;

2) in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, dispone, su proposta del Ministro competente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale;

3) in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempienze di obblighi comunitari, può prescrivere, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora l'inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

ART. 5.

Il Consiglio dei ministri è convocato di norma ogni 15 giorni. L'ordine del giorno viene comunicato con la documentazione relativa a ciascun punto all'ordine del giorno.

I Ministri possono avanzare richiesta al Presidente del Consiglio d'inserire questioni all'ordine del giorno, ovvero provvedimenti e ogni altro atto, corredati dalla relativa documentazione informativa.

ART. 6.

Il Consiglio dei ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è il Segretario del Consiglio dei ministri.

Dei lavori del Consiglio dei ministri è redatto un resoconto sommario. Il resoconto sommario è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato, a cura di questi, presso la Segreteria.

Il Consiglio dei ministri decide le forme ordinarie di pubblicità dei suoi lavori e le eventuali modalità di pubblicità di particolari sue discussioni, deliberazioni e atti.

Il Consiglio dei ministri s'avvale d'una Segreteria del Consiglio dei ministri, presso la Presidenza del Consiglio, al fine di più spediti rapporti con gli altri organi istituzionali e di una migliore documentazione per i lavori.

ART. 7.

Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio dei ministri e ne dirige i lavori; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, può sottoporre al Consiglio dei ministri qualunque affare ritenga opportuno; anche diverso da quelli indicati nell'articolo 2; può inserire all'ordine del giorno questioni non comunicate nell'avviso di convocazione, che abbiano carattere d'urgenza; cura l'attuazione delle de-

liberazioni adottate e delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri.

Quando il Consiglio dei ministri discute provvedimenti di particolare e rilevante interesse per una singola regione, il Presidente del Consiglio può invitare a partecipare alla seduta, limitatamente a tale discussione, il Presidente della regione interessata.

Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei Presidenti delle regioni a statuto speciale.

ART. 8.

Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Egli promuove l'attività dei Ministri; mantiene l'unità di indirizzo politico e coordina l'attività in materia legislativa e amministrativa; impartisce le direttive necessarie a tale scopo.

Il Presidente del Consiglio assicura il raccordo costante con il Parlamento; garantisce che alle Camere sia fornita la documentazione, le informazioni e i chiarimenti richiesti; cura e garantisce l'adempimento degli impegni assunti dal Governo in Parlamento.

Il Presidente del Consiglio cura il rapporto permanente con le regioni al fine dell'elaborazione degli indirizzi della politica generale; della destinazione delle risorse complessive, nonché le decisioni riguardanti la Comunità europea.

Il Presidente del Consiglio dei ministri cura e mantiene le relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali, e con il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato, nell'ambito delle competenze proprie dell'esecutivo; stabilisce le direttive generali della organizzazione e del funzionamento della pubblica amministrazione e quelle relative allo svolgimento dei controlli sugli enti pubblici di sua competenza; con la collaborazione del Ministro degli affari esteri e salvo la competenza settoriale dei singoli ministri, cura e mantiene le relazioni del Governo con le or-

ganizzazioni internazionali e in particolare con le Comunità europee; esercita ogni altra attribuzione che gli sia espressamente demandata dalla legge.

ART. 9.

Il Presidente del Consiglio dei ministri vigila affinché l'attività dei ministri, nella sfera delle relative competenze e responsabilità, sia conforme all'indirizzo politico e amministrativo del Governo.

A tale scopo:

1) riceve preventiva comunicazione, oltre che dei provvedimenti che ciascun Ministro intende sottoporre al Consiglio dei ministri, delle iniziative, delle pubbliche dichiarazioni e di ogni altro atto dei ministri, che possano impegnare la politica generale del Governo; può sospenderne il corso, richiedere chiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri;

2) riceve preventiva comunicazione di tutte le proposte che ciascun Ministro intende sottoporre alla firma del Capo dello Stato;

3) riceve dai Ministri periodiche informazioni sull'attività dei programmi di rispettiva competenza che interessano la politica generale del Governo e sull'attività dei Comitati interministeriali da loro presieduti; può richiedere ai Ministri informazioni e chiarimenti sull'andamento degli affari di rispettiva competenza e sollecitare i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

4) informa il Consiglio dei ministri delle questioni e degli affari rilevanti ai fini dell'indirizzo generale del Governo per quanto riguarda sia la politica interna sia i rapporti internazionali, anche su richiesta del Consiglio dei ministri;

5) comunica al Consiglio dei ministri e ai singoli Ministri gli impegni assunti nei confronti del Parlamento e degli altri organi costituzionali e le determinazioni di questi e su quelle conseguenze che possano derivarne all'attività di Governo;

6) segnala al Consiglio dei ministri — che può adottare provvedimenti anche in via sostitutiva — le violazioni delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 9, primo comma.

I Ministri riferiscono preventivamente al Presidente del Consiglio e quindi al Consiglio dei ministri sulle questioni che impegnano la politica del Governo relativamente ai rapporti internazionali e comunitari di rispettiva competenza, su tutte le questioni interessanti la difesa nazionale e sulle questioni attinenti la formazione e l'attuazione del programma economico nazionale.

ART. 10.

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla l'applicazione dei criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

ART. 11.

Il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento, ove necessario, unitamente ai Ministri competenti, i disegni di legge costituzionali, i disegni di legge concernenti l'amministrazione generale dello Stato e le altre materie di sua competenza, nonché quelli cui ritenga di associarsi.

Controfirma, con i Ministri competenti, le leggi, i decreti aventi forza di legge, i decreti legislativi, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione

ed ogni altro atto per il quale è richiesta la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

Alle interpellanze e interrogazioni che riguardino attività o provvedimenti di particolari Ministeri è tenuto a rispondere il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio può aggiungere proprie dichiarazioni a quelle del Ministro.

CAPO II

MINISTRI

- MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO -
COMITATI DI MINISTRI -
SOTTOSEGRETARI

ART. 12.

I Ministri sovrintendono ai settori della pubblica amministrazione cui sono preposti e sono responsabili della corrispondenza dell'azione amministrativa agli indirizzi politici e amministrativi del Parlamento e del Governo.

Una legge di principi stabilisce il numero e le attribuzioni dei Ministeri per settori omogenei nonché la struttura delle altre unità amministrative di pari livello cui possono attribuirsi, con legge, competenze finalizzate al conseguimento di particolari obiettivi.

Leggi speciali per i singoli Ministeri prevedono, inoltre, strutture articolate secondo modelli funzionali.

Sono istituite con leggi le Aziende autonome dello Stato.

ART. 13.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati Ministri senza portafoglio in relazione a competenze fissate per legge.

Al Presidente del Consiglio e ai Ministri può essere conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, l'incarico di reggere *ad interim* uno o più dicasteri.

Possono essere affidati a singoli Ministri anche senza portafoglio, incarichi relativi ad affari di interesse generale non riservati dalla legge a singoli dicasteri. L'incarico è conferito, su proposta del Presidente del Consiglio, con deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 14.

Ciascun Ministro è tenuto ad osservare e a dar corso alle deliberazioni del Consiglio dei ministri concernenti gli schemi di provvedimenti, gli atti e le proposte del proprio dicastero.

Ciascun Ministro è tenuto a compiere tutto quanto è di sua competenza per la più completa e rapida attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle direttive di questi e del Presidente del Consiglio.

ART. 15.

Possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio, particolari Comitati dei Ministri, a carattere provvisorio e a termine fisso con il compito di esaminare, in via preliminare, questioni di comune competenza, di esprimere parere sulle proposte di direttive sull'attività di Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri.

I Comitati suddetti sono presieduti dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un Ministro, anche senza portafoglio, che lo informa dell'ordine del giorno e dello svolgimento dei lavori; essi possono consultare di volta in volta esperti forniti di particolare competenza. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Ogni studio o atto, dei Comitati dei Ministri istituiti con legge ed aventi par-

ticolari attribuzioni, dovranno essere preventivamente comunicati al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri.

Le direttive e le deliberazioni di questi Comitati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

ART. 16.

Per ciascun Ministero possono essere nominati uno o più **Sottosegretari di Stato** con deliberazione del Consiglio dei ministri da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano nel dicastero le attribuzioni relative a settori omogenei di attività in via generale e predeterminate per legge e le altre specificatamente individuate. Essi rappresentano il Ministro, al quale hanno l'obbligo di riferire. Le deleghe ai Sottosegretari di Stato sono conferite con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Sottosegretari di Stato sono autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti la rispettiva Amministrazione e possono impegnare la responsabilità del Ministro se la Camera interessata non richiede la presenza del Ministro o questa non sia imposta dal suo regolamento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è Segretario del Consiglio dei Ministri ed esercita le attribuzioni a lui delegate dal Presidente del Consiglio. Possono essere nominati altri Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio per espletare funzioni o compiti in settori di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in stretta collaborazione e per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

I Sottosegretari di Stato, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento innanzi al Presidente del Consiglio con la stessa formula con cui prestano giuramento i Ministri.

CAPO III

DISCIPLINA DEL POTERE NORMATIVO
DEL GOVERNO

ART. 17.

Gli schemi di decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 76 e 77, primo comma, devono essere inviati, a cura del Presidente del Consiglio, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della delega, alle Camere corredati dai pareri previsti se la delega è stata concessa per il periodo di un anno o più e almeno 30 giorni se per un periodo più breve. Essi devono indicare nelle premesse la legge di delega.

ART. 18.

In casi straordinari di necessità e urgenza possono essere adottati con decreti ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, provvedimenti ritenuti dal Consiglio dei ministri necessari che abbiano immediata efficacia, non producano effetti irreversibili, non siano attributivi di potere normativo al Governo, non vertano in materia costituzionale.

I decreti di cui al comma precedente debbono contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge ed essere presentati, a cura del Presidente del Consiglio e nello stesso giorno della loro pubblicazione, a una delle due Camere che lo esamineranno nelle forme previste dai loro regolamenti.

La pubblicazione dei decreti-legge sulla *Gazzetta Ufficiale* deve avvenire lo stesso giorno della loro adozione. Dell'avvenuta presentazione è data contestuale notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 19.

La conversione in legge, il rifiuto di conversione o la mancata conversione del decreto-legge per decadenza del termine è comunicata immediatamente dalla Presi-

denza della rispettiva Camera al Ministro di grazia e giustizia, il quale ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* entro il giorno successivo a quello in cui gli perviene la comunicazione.

Nel caso di conversione in legge con emendamenti, è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia il testo degli emendamenti approvati. Di essi è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del precedente comma.

Il Ministro di grazia e giustizia, nel darne notizia avvertirà della perdita di efficacia del provvedimento sin dalla data della decadenza del termine.

ART. 20.

Con regolamento da approvarsi dal Consiglio dei ministri si provvede:

1) all'esecuzione di leggi e di decreti aventi valore di legge ordinaria quando la legge o l'atto avente valore di legge abbia previsto il regolamento di esecuzione;

2) all'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato;

3) all'ordinamento e al funzionamento dei servizi e uffici statali quando si tratta di materie già riservate dalla legge al potere regolamentare del Governo e nei limiti di cui al precedente articolo 12 nonché delle riserve di legge fissate dalla Costituzione;

4) alla determinazione del trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, nelle forme e con le limitazioni previste dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, salvo la necessaria deliberazione di copertura finanziaria del Parlamento e sempre che la spesa impegnata nel regolamento non superi le previsioni del bilancio poliennale in vigore.

ART. 21.

Nei limiti segnati dalla legge il Presidente del Consiglio e i Ministri possono deliberare ed emanare regolamenti nelle

materie o nei settori di propria competenza.

I regolamenti ministeriali o interministeriali debbono contenere nell'intitolazione il termine « regolamento » e richiamare nelle premesse l'eventuale legge di autorizzazione ed i pareri da questa richiesti: essi sono registrati alla Corte dei conti, inseriti nella « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica » e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO IV

ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART. 22.

Dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
- b) la scuola superiore della pubblica amministrazione.

La Presidenza del Consiglio provvede all'amministrazione dei ruoli di personale comuni a più amministrazioni, avvalendosi degli uffici della Ragioneria dello Stato.

ART. 23.

Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i seguenti uffici:

- 1) l'Ufficio per il coordinamento legislativo e amministrativo, con competenza per i lavori del Consiglio dei ministri, per la emanazione di norme, per i rapporti con il Parlamento, per i rapporti con le Regioni, per i rapporti con la Avvocatura dello Stato, con la Corte costituzionale e con il Consiglio di Stato in sede consultiva;
- 2) l'Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione per il coordinamento delle politiche di settore, per i pa-

ri in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, per i rapporti con le organizzazioni sindacali, per la vigilanza sugli enti direttamente collegati alla Presidenza del Consiglio, la gestione della legge 20 marzo 1975, n. 70 (enti inutili), la scuola superiore della pubblica amministrazione e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

3) l'Ufficio per i rapporti con l'estero, per il coordinamento dell'attività diplomatica e dei rapporti con l'estero dei vari organi di governo; per i rapporti con i vari organismi internazionali; per i rapporti con la CEE e coordinare le varie politiche di settore presso la CEE al fine di un unitario indirizzo dei Ministri presso la stessa;

4) l'Ufficio per gli affari generali, con competenze per quanto riguarda il personale, le onorificenze, il cerimoniale, la ragioneria, gli automezzi, il servizio di telecomunicazioni e di altri mezzi tecnici, la cassa, l'Ufficio speciale di pubblica sicurezza;

5) l'Ufficio per l'informazione e il coordinamento economico, finanziario e sociale e per i rapporti con la Banca d'Italia, i Ministeri economico-finanziari, la Ragioneria centrale, l'ISTAT, il CESIS, i Comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva al fine di avere una costante e precisa conoscenza dei dati tecnici e statistici sull'andamento della economia nazionale e della pubblica finanza e di verifica dello stato della programmazione;

6) l'Ufficio per la direzione dei servizi di sicurezza e per i rapporti col SISMI, SISDE, CESIS e il Comitato interministeriale per la sicurezza. L'Ufficio è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri sono stabilite l'organizzazione e le funzioni degli Uffici di cui al presente articolo, secondo criteri di flessibilità organizzativa, omogeneità funzionale e di attribuzioni.

L'attuale Ufficio Regioni, il Servizio Enti vigilati ed enti pubblici e il Servizio informazioni dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica sono soppressi.

L'IGOP presso la Ragioneria generale dello Stato è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite all'Ufficio di cui al n. 2 del primo comma.

ART. 24.

Presso la Presidenza del Consiglio sono istituiti i seguenti Uffici:

1) la Segreteria del Consiglio dei ministri, diretta da un segretario nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio;

2) l'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri: di esso fanno parte il capo di gabinetto, il consigliere diplomatico, il consigliere militare e l'Ufficio stampa;

3) la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 25.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di singoli consulenti o costituire gruppi di consulenza, di ricerca o di studio.

ART. 26.

La direzione degli Uffici di cui agli articoli 22 e 23 è conferita per incarico.

Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere conferiti a dirigenti, docenti universitari ed altri dipendenti statali particolarmente qualificati nelle singole materie, esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.

Gli incarichi di cui agli articoli 22 e 23 sono a tempo indeterminato e revocabili.

Gli incarichi di cui all'articolo 24 sono a tempo determinato e revocabili.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto sono fissati gli emolumenti complessivi ed onnicomprensivi inerenti all'incarico.

Tali emolumenti, per i dipendenti statali, sono costituiti da una indennità comprensiva di ogni altra indennità o retribuzione per qualsiasi titolo non pensionabile in aggiunta all'intero trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 27.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di personale ad essa trasferito da altre amministrazioni dello Stato. Il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato cui viene conferito l'incarico ai sensi degli articoli 23 e 24, è posto in posizione di comando.

ART. 28.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nei riguardi dei sottoindicati enti pubblici, associazioni e fondazioni sono devolute:

a) al Ministero dell'interno, per la associazione nazionale ex internati; l'associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione; l'associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria; l'associazione nazionale per la ricostruzione fra i danneggiati di guerra; l'associazione nazionale profughi dall'Africa;

b) al Ministero della difesa, per la associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;

c) al Ministero della pubblica istruzione, per l'esposizione triennale di Milano; per l'esposizione quadriennale di Roma, per l'Istituto enciclopedia « Treccani »; per la Fondazione « Giorgio Cini »;

d) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'Ente nazionale assistenza lavoratori.

La Commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici è trasferita al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 29.

La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti a chiusura dell'esercizio finanziario ed è comunicato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio medesimo

ART. 30.

Le disposizioni vigenti relative alla composizione dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri si applicano anche ai gabinetti e alle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio.

Il personale addetto ai gabinetti e alle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio è scelto fra i dipendenti della pubblica amministrazione, salva la possibilità di utilizzare anche persone estranee nei limiti previsti per i gabinetti dei Ministeri.

Restano ferme le disposizioni relative al gabinetto ed alla segreteria del Presidente del Consiglio ed alla segreteria particolare del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in quanto non in contrasto e compatibili con la presente legge.

ART. 31.

Sono abrogate la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, la legge 31 gennaio 1926, n. 100, la legge 4 settembre 1940, n. 1547, il regio decreto 4 settembre 1887, n. 4936, la legge 21 gennaio 1963, n. 6, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.